



REGOLAMENTO ORGANICO

Approvato dal Consiglio Federale del 31 luglio 2020
Per i soli Titoli VI e VII



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

INDICE

TITOLO I

FONTI NORMATIVE e ORGANIZZAZIONE FEDERALE

PAG 5

ART. 1 – FONTI NORMATIVE

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE FEDERALE

ART. 3 – DURATA DELLE CARICHE

TITOLO II

GLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI E LORO ATTRIBUZIONI

GLI ORGANI FEDERALI CENTRALI

ART. 4 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

ART. 5 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 6 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART. 7 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

PAG 6

GLI ORGANI FEDERALI PERIFERICI

ART. 8 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL DELEGATO REGIONALE

TITOLO III

GLI ORGANISMI TEMPORANEI E LORO ATTRIBUZIONI

PAG 7

ART. 9 – GLI ORGANISMI TEMPORANEI

ART. 10 – LA COMMISSIONE TECNICA

ART. 11 – LA COMMISSIONE FORMAZIONE

ART. 12 – LA COMMISSIONE NAZIONALE ATLETI

ART. 13 – LA COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLA

TITOLO IV

GLI ALBI

PAG 8

ART. 14 – ALBO DEI TECNICI

ART. 15 – ALBO DEI FORMATORI

ART. 16 – ALBO DEI CLASSIFICATORI

TITOLO V

GLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE – GLI AFFILIATI E I TESSERATI

GLI AFFILIATI

ART. 17 – SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ART. 18 – FINALITÀ E VALIDITÀ DELL' AFFILIAZIONE

ART. 19 – RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART. 20 – COMPITI E DOVERI DELLA SOCIETÀ

PAG 9

I TESSERATI

ART. 21 – I DIRIGENTI FEDERALI

PAG10

ART. 22 – I DIRIGENTI SOCIALI

ART. 23 – I TECNICI SPORTIVI

ART. 24 – GLI UFFICIALI DI GARA E I CRONOMETRISTI

ART. 25 - COMPITI E DOVERI DEI DIRIGENTI, TECNICI E UFFICIALI DI GARA

ART. 26 – ATLETI

PAG11

ART. 27 - ATLETI AZZURRI E NAZIONALI

ART. 28 - COMPITI E DOVERI DEGLI ATLETI

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER LE ASSEMBLEE GENERALI

ART. 29 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI	PAG12
ART. 30 – COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI	
ART. 31 – AVENTI DIRITTO A VOTO	
ART. 32 – DELEGHE	
ART. 33 – PRESENTI IN ASSEMBLEA	
ART. 34 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI	PAG13
ART. 35 – UFFICIO DI PRESIDENZA	
ART. 36 – MOZIONI ED EMENDAMENTI	PAG14
ART. 37 – VOTAZIONI	
ART. 38 – VERBALE DELL' ASSEMBLEA	PAG15
ART. 39 – RECLAMI	

TITOLO VII

ART. 40 – CANDIDATURE	
ART. 41 – RICORSI ALLE CANDIDATURE	PAG16
ART. 42 – PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI	
ART. 43 – ELEZIONI	

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PER IL CONSIGLIO FEDERALE E DI PRESIDENZA

ART. 44 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE	
ART. 45 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA	PAG17

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA SPORTIVA

ART. 46 – STAGIONE SPORTIVA	
ART. 47 – ATTIVITÀ AGONISTICA E NON AGONISTICA	
ART. 48 – ATTIVITÀ PROMOZIONALE	
ART. 49 – CALENDARIO SPORTIVO	
ART. 50 – CAMPIONATI ITALIANI	PAG18
ART. 51 – DIVISA FEDERALE	

TITOLO X

DISPOSIZIONI PER LE MANIFESTAZIONI

ART. 52 – MANIFESTAZIONI AGONISTICHE	
ART. 53 – APPROVAZIONE, ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO, OMOLOGAZIONE	
ART. 54 – MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	
ART. 55 – MANIFESTAZIONI NAZIONALI E MINORI	
ART. 56 – RISPETTO DELLE NORME	PAG19

TITOLO XI

ANTIDOPING

ART. 57 – NORME SPORTIVE ANTIDOPING	
-------------------------------------	--

TITOLO XII

ASSICURAZIONE

ART. 58 – COPERTURA ASSICURATIVA	
ART. 59 – DENUNCIA INFORTUNI	

TITOLO XIII

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO ORGANICO

ART. 60 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 61 – NORME TRANSITORIE

TITOLO I

FONTI NORMATIVE e ORGANIZZAZIONE FEDERALE

ART. 1 – FONTI NORMATIVE

Costituiscono fonti normative le leggi dello Stato, le norme e le direttive del CIP, lo Statuto Federale, le disposizioni emanate dagli Organismi Internazionali di riferimento, le norme del presente Regolamento Organico e quelle di specifici Regolamenti che, deliberati dal Consiglio Federale, disciplinano le attività federali. Il presente regolamento deve essere approvato, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CIP, che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CIP e ai principi fondamentali, nonché agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE FEDERALE

2.1 La FINP realizza finalità istituzionali per mezzo degli Organi e degli Organismi indicati dallo Statuto Federale e dai Regolamenti o, costituiti per particolari e determinate funzioni, con deliberazioni del Consiglio Federale.

L'esecuzione di deliberazioni, provvedimenti e decisioni degli Organi federali è affidata alla Segreteria Federale diretta dal Segretario Federale;

2.2 Tutti gli Organi e Organismi previsti dallo Statuto Federale svolgono le proprie funzioni come previsto ai relativi articoli dello Statuto stesso.

ART. 3 – DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive e di nomina, previste dallo Statuto Federale, hanno la durata di un quadriennio paralimpico, salvo eventuali eccezioni previste dalle norme statutarie.

TITOLO II

GLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI E LORO ATTRIBUZIONI

GLI ORGANI FEDERALI CENTRALI

ART. 4 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

4.1 Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà e le prerogative di cui all'art. 24 dello Statuto Federale;

4.2 Ha facoltà di partecipare, o farsi rappresentare, senza diritto a voto, a qualsiasi Assemblea o riunione di Organi territoriali;

4.3 In caso di dimissioni o di impedimenti definitivi del Presidente della Federazione vale quanto disposto dall'articolo 24.5 e 24.9 dello Statuto Federale;

4.4 Il Presidente uscente, entro 30 giorni dalla cessazione della carica, deve consegnare a chi lo sostituisce ogni atto o bene federale in suo possesso. Del passaggio di consegne sarà redatto apposito verbale firmato dal cessante e dal subentrante e controfirmato dal Segretario Federale;

4.5 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo si ha il rinnovo delle cariche federali, con l'indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni e da tenersi entro i successivi 30 giorni, a cura del Vice Presidente cui spetta la reggenza provvisoria della Federazione (art. 24.4 dello Statuto Federale).

ART. 5 - ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO FEDERALE

5.1 Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed i compiti previsti dallo Statuto Federale;

5.2 Il Consiglio Federale viene convocato, nella sede ritenuta opportuna, dal Presidente della Federazione ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque non meno di 3 volte l'anno, o quando viene avanzata esplicita richiesta dal almeno la metà più uno dei suoi componenti. L'ordine del giorno può essere integrato da richieste formulate da componenti il Consiglio Federale e da queste approvate, prima dell'inizio della riunione;

5.3 Il Consiglio Federale può affidare particolari incarichi a dirigenti federali che dovranno riferirne;

5.4 Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;

5.5 Le delibere adottate dal Consiglio Federale di generale interesse per gli affiliati e tesserati, nonché quelle relative alle concessioni di contributi e tutte quelle che il Consiglio riterrà opportuno, dovranno essere pubblicate negli atti ufficiali e sul sito internet federale;

5.6 Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Federazione ovvero da un suo delegato, funzionario della Federazione, senza diritto di voto;

5.7 Il verbale di ciascuna seduta deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario e può essere approvato seduta stante o nella riunione immediatamente successiva.

ART. 6 - ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

6.1 Il Consiglio di Presidenza ha la composizione ed i compiti previsti dallo Statuto Federale;

6.2 E' convocato nei termini e con le modalità di cui all'art. 30 comma 4 dello Statuto Federale, nella sede ritenuta opportuna, e presieduto dal Presidente;

6.3 Della sua convocazione deve essere data comunicazione agli altri componenti il Consiglio Federale;

6.4 Alle riunioni del Consiglio di Presidenza devono essere invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;

6.5 Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci;

6.6 L'organo delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente;

6.7 Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Federazione o da un suo delegato, senza diritto di voto;

6.8 Il verbale di ciascuna seduta deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario e può essere approvato seduta stante o nella riunione immediatamente successiva.

ART. 7 - ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Revisori dei Conti ha la composizione e le attribuzioni previste dagli artt. 32 e 33 dello Statuto Federale.

GLI ORGANI FEDERALI PERIFERICI

ART. 8 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL DELEGATO REGIONALE

8.1 Il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio Federale con incarico quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento (art. 36.3 dello Statuto Federale);

8.2 Il Delegato può proporre al Consiglio Federale la nomina dei responsabili dei programmi e dei settori di attività, purché abbiano specifica e comprovata esperienza e competenza in materia;

8.3 Il Delegato, per la gestione amministrativa, deve applicare la normativa emanata dalla FINP;

8.4 Il Delegato alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene, entro 15 giorni temporali dalla nomina da parte del Consiglio Federale, del nuovo Delegato, che controfirma il verbale;

8.5 Il Delegato Regionale inoltre è tenuto a:

a) contribuire, nell'ambito della sua Regione, alla realizzazione dei fini istituzionali, operando sul territorio di riferimento per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l'assistenza a quelle esistenti;

b) indire, per le specialità di nuoto paralimpico riconosciute dalla FINP, Campionati Regionali e competizioni sia a carattere promozionale che agonistico;

c) approvare e vigilare sulle manifestazioni che le singole Società richiedono di disputare tra loro a carattere amichevole-dimostrativo;

d) inviare alla Segreteria Federale, entro il termine del 30 gennaio della stagione sportiva di riferimento, il Calendario Regionale ufficiale afferente tutte le gare autorizzate;

e) informare tempestivamente il Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Federale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione;

f) intervenire, nell'interesse della FINP e dei suoi affiliati, presso le autorità locali in particolare per quanto riguarda la concessione e l'uso di impianti;

- g) osservare ed applicare le norme federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e quelle del Consiglio di Presidenza;
- h) predisporre per il Consiglio Federale entro l'ottobre precedente la nuova stagione sportiva, una dettagliata pianificazione dell'attività;
- i) predisporre per il Consiglio Federale al termine di ogni anno e, comunque, nel termine indicato dalla Segreteria Federale in funzione della deliberazione del Bilancio Federale, dettagliata relazione sull'attività svolta, evidenziando gli eventuali impegni di spesa assunti.

TITOLO III

GLI ORGANISMI TEMPORANEI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 9 - GLI ORGANISMI TEMPORANEI

- 9.1 Il Consiglio Federale ha la facoltà di istituire ulteriori Organismi temporanei quali: Commissioni, Comitati, Gruppi di Studio e di Lavoro e di nominare Referenti/Rappresentanti che ritenga necessario per particolari finalità;
- 9.2 Di ogni Organismo temporaneo il Consiglio Federale stabilisce la composizione, le attribuzioni e la durata che non può superare il quadriennio paralimpico;
- 9.3 Il Consiglio di Presidenza propone al Consiglio Federale - al fine della nomina - i nominativi di tutti i componenti degli Organismi;
- 9.4 Gli Organismi, per l'espletamento dei loro compiti, si avvalgono delle strutture e del personale messo a disposizione dal Segretario Federale;
- 9.5 Ogni Organismo può avvalersi della consulenza di tecnici, dirigenti ed esperti, anche esterni agli ambiti federali;
- 9.6 Il Consiglio Federale può designare un proprio membro in seno agli Organismi, in qualità di referente;

ART. 10 – LA COMMISSIONE TECNICA

- 10.1 La Commissione Tecnica è composta dai membri nominati dal Consiglio Federale ed è presieduta dal Presidente Federale;
- 10.2 Il Presidente federale può delegare la presidenza ad altro componente del Consiglio Federale;
- 10.3 Il Presidente, o il suo delegato, si assume la responsabilità degli atti eseguiti dalla Commissione, rispondendone nei confronti del Consiglio Federale;
- 10.4 Il Presidente della Commissione può ammettere ai lavori della stessa i Presidenti delle altre Commissioni costituite, nonché tecnici ed esperti anche non appartenenti alla Federazione, quando ne ravvisa la necessità e comunque allo scopo di meglio coordinare tutta l'attività sportiva con quella esercitata in altri settori della Federazione;
- 10.5 La Commissione Tecnica provvede alla stesura del programma tecnico e agonistico delle rappresentative nazionali per sottoporlo all'approvazione del Consiglio Federale. Segue l'attività agonistica federale e avanza proposte al Consiglio Federale per migliorarla; fornisce la consulenza tecnica al Consiglio stesso.

ART. 11 – LA COMMISSIONE FORMAZIONE

- 11.1 La Commissione Formazione è composta da un responsabile, un consulente per l'area psicologica, un gruppo tecnico e da personale specializzato della Federazione ed è presieduta dal Presidente Federale;
- 11.2 I membri della Commissione vengono nominati dal Consiglio Federale;
- 11.3 La Commissione vigila sul funzionamento tecnico della categoria e formula le eventuali opportune proposte per il suo miglioramento. E' preposta alla stesura del Regolamento della Formazione, dei manuali tecnici e del materiale didattico da utilizzare per i corsi di formazione. Predisporre i programmi per i corsi di formazione e aggiornamento a carattere nazionale, e ne cura l'organizzazione. Predisporre i programmi per l'aggiornamento tecnico e organizza, in collaborazione con i Centri Federali, i relativi corsi;
- 11.4 La Commissione coordina le proposte della categoria da sottoporre al Consiglio Federale;
- 11.5 Per le norme specifiche sulla formazione si rimanda al Regolamento della Formazione;

TITOLO IV GLI ALBI

ART. 14 - ALBO DEI TECNICI

14.1 Viene istituito un Albo dei Tecnici;

14.2 I tecnici, una volta superato l'esame, possono iscriversi all'Albo specifico sottoscrivendo la propria richiesta di iscrizione. L'iscrizione all'Albo avviene una tantum. Per il mantenimento del proprio nominativo nel suddetto Albo è obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento di 10 ore nell'arco del quadriennio Paralimpico (o più corsi di durata inferiore che sommati raggiungano il totale di 10 ore).

ART. 15 - ALBO DEI FORMATORI

15.1 Viene istituito un Albo dei Formatori;

15.2 I formatori, una volta superato il corso, possono iscriversi all'Albo specifico sottoscrivendo la propria richiesta di iscrizione e pagando la quota di 50 euro. L'iscrizione all'Albo avviene una tantum e dà diritto alla permanenza del proprio nominativo nel suddetto Albo.

ART. 16 - ALBO DEI CLASSIFICATORI

16.1 Viene istituito un Albo dei Classificatori;

16.2 I classificatori, una volta superato l'esame, possono iscriversi all'Albo specifico sottoscrivendo la propria richiesta di iscrizione. L'iscrizione all'Albo avviene una tantum e dà diritto alla permanenza del proprio nominativo nel suddetto Albo.

TITOLO V GLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE – GLI AFFILIATI E I TESSERATI

GLI AFFILIATI

ART. 17 – SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Ai fini dello Statuto Federale, del presente Regolamento Organico e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della FINP, con il termine di Società o Associazione Sportiva si intendono tutti i soggetti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono attività sportiva di nuoto paralimpico nel rispetto delle disposizioni di cui alle legge 289/2002 art. 90 co. 17 e 18 e successive integrazioni e modifiche.

ART. 18 - FINALITÀ E VALIDITÀ DELL’AFFILIAZIONE

Le Associazioni, le Società sportive, le Cooperative e gli organismi simili (tutti di seguito indicati convenzionalmente Società) che intendono attuare la pratica sportiva del nuoto paralimpico devono presentare domanda di affiliazione alla FINP e versare la quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale nei modi e termini stabiliti dalla Normativa su Affiliazione e Tesseramento reperibile sul sito federale www.finp.it

ART. 19 – RAPPRESENTANZA SOCIALE

19.1 La rappresentanza degli affiliati nei confronti della FINP spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali, depositati presso la FINP. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo devono risultare regolarmente tesserati come dirigenti per la stagione in corso;

19.2 In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni o dati sottoscritti nei moduli affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;

19.3 I componenti del Consiglio Direttivo di una Società non possono ricoprire analogo incarico presso altro affiliato;

ART. 20 – COMPITI E DOVERI DELLA SOCIETÀ

20.1 Con l'affiliazione e la riaffiliazione le Società si impegnano e sono tenute all'osservanza dello Statuto Federale, del presente Regolamento Organico, degli altri regolamenti federali e di tutte le norme e disposizioni emanate dai competenti Organi Federali.

20.2 In particolare, le Società affiliate sono tenute a:

- a) svolgere attività federale;
- b) assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico-sportiva, facendoli partecipare, nei limiti delle proprie e delle loro possibilità, alle gare federali;
- c) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, deliberazione e disposizione dei competenti Organi Federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta; inoltre, le società ed i loro componenti non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche o censure contro gli Organi Federali o le persone che li rappresentano; le Società hanno facoltà di presentare i loro reclami e ricorsi nei termini e con le modalità previste dai Regolamenti Federali;
- d) presentare i loro reclami e ricorsi solamente nei casi e nei termini previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali;
- d) mettere a disposizione della Federazione e dei suoi organi gli atleti che fossero richiesti per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse federale a carattere interregionale, nazionale o internazionale in Italia o all'estero;
- e) sorvegliare che la tenuta sportiva, da gara e da riposo dei propri atleti sia decorosa e decente, e che essi indossino sempre, nelle competizioni nelle quali difendono i colori sociali, esclusivamente la tenuta prescritta dalla società; su tale tenuta e solamente nelle competizioni a carattere non internazionale, gli atleti detentori di un titolo di Campione d'Italia, individuale o di squadra, possono - previa autorizzazione rilasciata dalla FINP tramite la Società di appartenenza - aggiungere il distintivo ufficiale di "Campione d'Italia Paralimpico";
- f) provvedere che la tenuta sportiva da gara sia quella prescritta dai Regolamenti Tecnici e che sulla tenuta sportiva, da gara o da riposo, non siano apposte scritte, figure o distintivi diversi da quelli indicati nella domanda di affiliazione; le scritte, le figure ed i distintivi consentiti per ciascuna tenuta potranno essere apposti una sola volta. Il Giudice Arbitro o l'Arbitro di una manifestazione agonistica federale ha facoltà di escludere dalla competizione gli atleti in difetto;
- g) notificare ai propri componenti eventualmente colpiti da provvedimenti disciplinari le sanzioni adottate a loro carico e farle osservare;
- h) rispettare le norme dei Regolamenti internazionali e nazionali per l'organizzazione di manifestazioni, inserite nei rispettivi calendari, i cui diritti appartengono alla Federazione. Le istanze per l'organizzazione delle manifestazioni devono essere formulate con l'approvazione della Segreteria Federale la quale esprime parere motivato e garantisce il rispetto di tutti gli impegni formali previsti dal Consiglio Federale;
- i) accogliere e tutelare in ogni migliore modo i dirigenti federali di ogni grado, gli ufficiali di gara, i tecnici, le società consorelle e gli atleti ospitati prima, durante e dopo le manifestazioni da esse organizzate o comunque che si svolgono sul loro campo di gara;
- l) provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nelle manifestazioni da esse organizzate, provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla FINP per qualsiasi causa e in ogni caso a regolare ogni pendenza finanziaria nei confronti della stessa, così come previsto dallo Statuto Federale. Quando cessano, per qualsiasi causa, di far parte della Federazione tutti i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo restano personalmente e solidalmente responsabili nei confronti della FINP di ogni debito in essere con la stessa durante o dopo una competizione, un'assemblea o un convegno di qualsiasi genere;
- m) provvedere che i propri dirigenti, tecnici, atleti, soci, sostenitori, collaboratori, dipendenti e componenti mantengano ovunque un contegno sempre corretto e disciplinato;
- n) corrispondere con i Delegati Regionali della FINP per gli aspetti di carattere funzionale e di pertinenza regionale, i quali dovranno essere sempre in grado di esprimere un proprio parere su ogni argomento trattato dalle Società del territorio di propria competenza;
- o) notificare alla Federazione, entro 15 giorni dall'avvenuta variazione, ogni mutamento dell'assetto organizzativo interno, dello Statuto sociale e di quanto costituisca modifica delle notizie contenute nel modulo di affiliazione o riaffiliazione;

20.3 Le Società devono, inoltre:

- a) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti da norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla FINP per qualsiasi causa; in caso di inottemperanza, la Società è considerata morosa. Per il mancato pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione, tesseramento e tasse federali, ai sensi dell'art. 20 comma 10 dello Statuto Federale, perde il diritto di partecipazione alle Assemblee;
- b) provvedere che tutti i propri tesserati e soci sottoscrivano, per accettazione espressa, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui agli artt. 39, 40 e 41 dello Statuto Federale nonché impegnarsi alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso, dei Regolamenti emanati dalla FINP;
- c) regolare ogni pendenza finanziaria verso la FINP stessa e verso gli altri affiliati quando cessano - per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione e incorporazione - di far parte della Federazione, restando tutti gli ultimi componenti il Consiglio Direttivo personalmente e solidamente responsabili;
- d) rispettare e far rispettare le norme dello Stato e della Federazione in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e quelle del CIP in materia di antidoping.

I TESSERATI

ART. 21 I DIRIGENTI FEDERALI

21.1 Sono Dirigenti Federali tutti i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli organi federali a livello provinciale, regionale o nazionale.

21.2 I Dirigenti Federali fanno parte della Federazione dal momento della loro elezione o nomina e fino alla scadenza del mandato, per qualsiasi causa avvenuta.

ART. 22 I DIRIGENTI SOCIALI

22.1 Sono Dirigenti Sociali il Presidente ed i Membri del Consiglio Direttivo di ogni società affiliata, nonché quelli nominati dal predetto Consiglio ed indicati nel modulo di affiliazione e relative integrazioni.

22.2 I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della loro Società e delle relative integrazioni fino alla cessazione della loro carica od alla cessazione della qualifica di affiliata alla FINP della loro Società.

ART. 23 – I TECNICI SPORTIVI

23.1 Si definiscono Tecnici sportivi coloro che, previa apposita formazione a cura della FINP, provvedono a curare e sviluppare la crescita tecnica e psicofisica degli atleti loro affidati, promuovendo fra gli stessi la conoscenza del Regolamento Tecnico e Sanitario.

23.2 I Tecnici sportivi sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro stessa attività.

23.3 I Tecnici sportivi devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi dell'IPC, del CIP e della FINP.

ART. 24 – GLI UFFICIALI DI GARA E I CRONOMETRISTI

24.1 Durante le manifestazioni ufficiali FINP, la Federazione si avvarrà degli ufficiali di gara della FIN e dei cronometristi della FICR, come previsto dal protocollo d'intesa tra le due federazioni e la FINP. Essi assicurano, nelle manifestazioni agonistiche federali, l'esatta applicazione del Regolamento Tecnico e di ogni altro Regolamento per i quali il Consiglio Federale abbia demandato il compito di curarne l'esatta applicazione e di accertarne la piena osservanza da parte di tutti i tesserati della FINP.

24.2 Gli ufficiali di gara e i cronometristi svolgono la propria funzione con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, senza vincolo alcuno.

ART. 25 - COMPITI E DOVERI DI DIRIGENTI, TECNICI E UFFICIALI DI GARA

25.1 I Dirigenti Federali e Sociali, i Tecnici e gli Ufficiali di Gara sono tenuti ad osservare lo Statuto Federale, i Regolamenti e le disposizioni federali nonché i principi del CIP e dei Regolamenti Internazionali di competenza e a tenere, tanto sui campi di gara che fuori, comportamenti di reciproca correttezza e lealtà, astenendosi da

qualsiasi forma pubblica di protesta, da critiche e censure espresse pubblicamente o attraverso la stampa e altri mezzi di pubblica diffusione; essi debbono accettare, eseguire e far rispettare le disposizioni dei competenti organi federali, dei propri organi sociali e degli Ufficiali di Gara. Ogni eventuale reclamo dovrà essere presentato nei casi, nei modi e nei termini stabiliti dai Regolamenti Federali.

25.2 In caso di dimissioni dalla carica, intervenute successivamente a fatti comportanti la sottoposizione a giudizio disciplinare, le dimissioni hanno efficacia nell'ordinamento federale dopo la decisione definitiva dei competenti organi di giustizia federale. La decadenza o la scadenza della carica successiva ai fatti predetti non preclude la sottoposizione al relativo giudizio disciplinare.

ART. 26 – GLI ATLETI

26.1 Gli atleti, o coloro i quali secondo norma ne esercitino la tutela/potestà parentale, con la sottoscrizione del modulo di tesseramento, riconoscono e accettano lo Statuto Federale, i regolamenti e le competenze contemplati dallo stesso.

26.2 Chiunque abbia notizia di violazioni regolamentari poste in essere da parte di atleti, ivi compresa la partecipazione alle gare con tesseramento irregolare o a gare non approvate dalla Federazione, dovrà darne notizia alla Procura FINP.

ART. 27 – ATLETI AZZURRI E NAZIONALI

Gli atleti convocati a far parte della rappresentativa nazionale di nuoto paralimpico sono tenuti a indossare la divisa nazionale.

ART. 28 - COMPITI E DOVERI DEGLI ATLETI

28.1 Con il tesseramento, gli atleti assumono l'impegno di:

- a) presentarsi alle gare muniti della tessera FINP originale per il previsto controllo da parte dei Giudici di Gara i quali, a loro volta, potranno anche accertare l'identità degli atleti mediante la richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento;
- b) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione degli Organi sociali o federali, astenendosi da qualsiasi forma di pubblica protesta o dal provocare l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranea alla Federazione al di fuori di quanto previsto dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari;
- c) prendere parte alle gare o agli allenamenti su convocazione degli Organismi tecnici federali o della propria Società; ogni eventuale assenza dovrà essere tempestivamente e preventivamente giustificata. In caso di rifiuto o di assenza immotivata, l'atleta può essere deferito alla Procura FINP;
- d) astenersi in modo assoluto dall'uso di sostanze eccitanti o dopanti e/o far ricorso a metodi vietati ai sensi delle disposizioni regolamentari della FINP e della vigente legislazione nazionale.

28.2 Gli atleti, o coloro che secondo norma ne esercitano la tutela/potestà parentale, chiamati ad indossare la maglia azzurra, autorizzano la Federazione a disporre della piena facoltà di utilizzazione commerciale e pubblicitaria di immagine, nome, titoli, risultati, fotografie, riprese cinematografiche, servizi giornalistici e televisivi, pubblicazioni ed articoli relativi all'attività sportiva dell'atleta per quanto di pertinenza all'attività dallo stesso prestata nell'ambito delle squadre nazionali nonché a:

- presentarsi puntualmente a tutte le convocazioni predisposte dai competenti organismi tecnici e svolgere integralmente il lavoro programmato per gli allenamenti ed i test;
- uniformarsi a tutte le direttive che verranno loro impartite dai Responsabili Tecnici Federali incaricati;
- usare, in ogni momento dell'attività ufficiale, ivi comprese le premiazioni e le interviste pre e post gara, riunioni tecniche, esclusivamente il materiale tecnico e l'abbigliamento assegnato o indicato dalla Federazione, durante tutto il periodo di convocazione per allenamento, gare e qualsiasi altra manifestazione in cui vi sia presenza di pubblico, stampa, radiotelevisione, operatori fotografici e cinematografici.

TITOLO VI DISPOSIZIONI PER LE ASSEMBLEE GENERALI

ART. 29 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI

29.1 La convocazione, le attribuzioni, la validità di costituzione, la partecipazione e rappresentanza, il diritto di voto degli affiliati e dei tesserati (atleti e tecnici sportivi), le deleghe, le modalità di votazione e di deliberazione delle varie Assemblee Generali sono regolamentate dalle norme statutarie;

29.2 La convocazione dell'Assemblea Generale, fatto salvo quanto previsto nello Statuto per la nomina del Presidente nei casi di Assemblee Elettive, è convocata, previa nomina da parte del Consiglio Federale della Commissione Verifica Poteri, dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata a/r almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita, contenente l'Ordine del Giorno unitamente alla tabella voti stilata dalla Segreteria Federale. La convocazione dell'Assemblea Generale, così come stabilito nello Statuto, sarà trasmessa agli affiliati anche via pec e pubblicata unitamente ai suoi allegati sulla homepage del sito internet federale almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

29.3 Nelle sole ipotesi, tassativamente previste dallo Statuto, di convocazione di Assemblee Straordinarie indette per procedere al rinnovo totale o parziale degli Organi Federali per reintegrare gli stessi, a seguito di eventi che abbiano comportato la decadenza dell'intero organo o soltanto di uno o più membri, il termine di 30 (trenta) giorni, di cui al precedente comma, può essere ridotto a 20 (venti) giorni. Alla convocazione dell'Assemblea viene data ampia visibilità sul sito federale.

29.4 Nel caso di Assemblea elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature, è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità, al Tribunale Federale, entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure che saranno riportate chiaramente nell'atto di convocazione dell'Assemblea.

29.5 Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19.4 dello Statuto, i soggetti ivi individuati possono convocare, ricorrendone i motivi, un'Assemblea Straordinaria in coincidenza con l'ordinaria, purché risultino distinti gli ordini del giorno e previa nuova verifica del quorum strutturale e funzionale richiesti – in prima e seconda convocazione – per la validità di costituzione e di funzionamento del tipo di Assemblea che deve avere effettuazione.

ART. 30 – COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI

30.1 L'Assemblea Generale è composta da:

- rappresentanti delle Società, o loro delegati,
- rappresentanti degli Atleti,
- rappresentanti dei Tecnici sportivi,

30.2 Per le Assemblee Generali, la Segreteria Federale dovrà predisporre per ogni singola regione 3 elenchi con l'indicazione dei voti complessivamente spettanti ad ogni affiliato (art. 18 dello Statuto Federale) e precisamente:

- l'elenco delle Società che hanno diritto di voto, con i nomi sia del Presidente che dei dirigenti societari;
- l'elenco degli atleti che hanno diritto di voto;
- l'elenco dei tecnici sportivi che hanno diritto di voto;

30.3 La Segreteria Federale, subito dopo l'assunzione della deliberazione di indizione dell'Assemblea Generale da parte del Consiglio Federale, inviterà tutte le Società aventi diritto a voto a comunicare alla Segreteria stessa, così come previsto dell'art. 18.3 dello Statuto, l'eventuale variazione dei nominativi degli atleti ed dei tecnici sportivi eletti in seno agli affiliati nelle specifiche categorie per prendere parte all'Assemblea.

30.4 Il non rispetto dei termini di cui al comma precedente nell'indicare le eventuali variazioni che possono determinare il difetto di rappresentanza in assemblee federali per la categoria dei tecnici sportivi e degli atleti sarà causa, per gli inadempienti, della perdita del diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici sportivi.

ART. 31 – AVENTI DIRITTO A VOTO

31.1 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 18.5 dello Statuto per le Assemblee elettive e i termini di impugnazione delle candidature e della tabella voti ivi riportati, e fatta salva l'ipotesi di mero errore materiale nella pubblicazione della tabella voti, che potrà essere corretto in tal caso dalla Segreteria Federale su segnalazione dei soggetti interessati, l'Affiliato ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale della tabella voti. Il reclamo va presentato per iscritto al Tribunale Federale per il tramite della Segreteria Federale;

31.2 Il Tribunale Federale, assunte le necessarie informazioni presso gli Uffici e/o Organi competenti, decide inappellabilmente in merito, dandone immediata comunicazione agli interessati per il tramite della Segreteria Federale.

ART. 32 – DELEGHE

Le deleghe delle Società devono essere rilasciate esclusivamente per iscritto secondo quanto stabilito dall'art. 20.13 dello Statuto Federale e nel rispetto comunque delle disposizioni statutarie.

ART. 33 - PRESENTI IN ASSEMBLEA

Possono essere presenti in aula senza diritto di voto, oltre agli aventi diritto:

- Il Presidente del CIP o suo delegato
- Il Presidente Federale e gli altri membri del Consiglio Federale
- il Collegio dei revisori dei conti
- i tesserati onorari e sostenitori
- i Dirigenti centrali o tecnici dell'IPC in carica
- i Dirigenti Federali centrali in carica
- i Delegati Regionali della FINP in carica
- i decorati di Medaglia Paralimpica per gare di nuoto

ART. 34 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI

34.1 La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 27 comma 3 lettera p) dello Statuto Federale che prevede altresì che soltanto in caso di Assemblee elettive il Presidente dell'anzidetta Commissione venga nominato dal CIP d'intesa con la Federazione;

34.2 I componenti sono scelti in primo luogo tra i componenti degli Organi di Giustizia FINP, o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali;

34.3 E' costituita da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti;

34.4 La composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale;

34.5 La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno 4 (quattro) ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea Generale e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari;

34.6 La Commissione Verifica Poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza;

34.7 La Commissione Verifica Poteri identifica ed ammette in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;

34.8 Verifica la regolarità delle deleghe;

34.9 Risolve, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto;

34.10 Inoltre la Commissione Verifica Poteri:

a) all'orario stabilito per la prima convocazione comunica, a stralcio del verbale delle operazioni, i dati relativi agli aventi diritto a voto ammessi fino a quel momento con i relativi voti, costituenti la forza assembleare, indicando:

- il numero dei rappresentanti ammessi
- il numero delle Società rappresentate
- il numero degli atleti e dei tecnici sportivi rappresentati
- il numero dei voti presenti all'Assemblea

b) In caso di contestazione, il verbale deve riportare, distintamente, i rappresentanti ammessi senza contestazione e quelli da rimettere eventualmente al giudizio dell'Assemblea, dopo che quest'ultima sia stata validamente costituita in base agli accreditati non contestati. Non sono ammesse contestazioni sulla consistenza dei voti attribuiti direttamente in Assemblea;

34.11 Lo stralcio del verbale con i dati di cui sopra va rimesso al Presidente provvisorio dell'Assemblea. Se l'Assemblea non risulta formata all'orario previsto per la prima convocazione, giunto l'orario della seconda, vanno ripetute le operazioni sopra previste per l'apertura in prima convocazione ad eccezione dell'identificazione di coloro che già erano stati identificati;

34.12 Le operazioni prescritte ai commi precedenti vanno ripetute ogni qualvolta il Presidente dell'Assemblea richiama l'aggiornamento della forza assembleare prima di indire una votazione;

34.13 Una volta che l'Assemblea è regolarmente costituita può continuare ad operare fin tanto che è presente il quorum previsto dallo Statuto Federale.

ART. 35 - UFFICIO DI PRESIDENZA

35.1 I lavori dell'Assemblea Generale sono introdotti dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, il quale propone la nomina per acclamazione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vicepresidente e da due o più scrutatori; di esso fa parte il Segretario Generale in veste di segretario dell'Assemblea o, in sua mancanza, un suo delegato. Il Presidente, così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari, regolandone lo svolgimento e le relative operazioni. Nelle assemblee elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri e della Commissione scrutinio, la quale – quando prevista – può coincidere con la Commissione Verifica Poteri, è nominato dal CIP d'intesa con la FINP, e non può essere scelto tra i candidati alle cariche federali così come previsto dall'art. 21.2. dello Statuto Federale.

35.2 Il Presidente dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità;

35.3 Il Presidente informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione di Verifica dei Poteri e le eventuali successive variazioni;

35.4 In particolare, egli cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente;

35.5 Il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste e fissa la durata massima degli interventi;

35.6 cancellato

35.7 Dichiarata chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;

35.8 Il Vice Presidente lo sostituisce in caso di sua momentanea assenza;

35.9 Il Segretario:

- redige e sottoscrive il verbale depositandolo, unitamente a tutti gli atti dell'Assemblea, presso la sede della Federazione;

- rimette copia del verbale stesso alla Segreteria Generale del CIP;

- convalida tutti gli atti relativi all'Assemblea;

35.10 Il verbale fa fede assoluta dei fatti e delle operazioni descritte;

35.11 Ciascun membro dell'Assemblea avente diritto a voto ha facoltà di prendere visione di copia del verbale

ART. 36 – MOZIONI ED EMENDAMENTI

- 36.1 Le mozioni d'ordine sono poste immediatamente in votazione dal Presidente dell'Assemblea;
- 36.2 Le mozioni vanno proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione di ogni punto all'ordine del giorno cui si riferiscono;
- 36.3 Gli emendamenti vanno discussi e votati prima degli argomenti ai quali si riferiscono;
- 36.4 Nessuno può allontanarsi dall'argomento in discussione, tranne che per richiamo allo Statuto Federale od al Regolamento Organico o per fatto personale;
- 36.5 È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente dell'Assemblea;
- 36.6 I richiami allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed all'Ordine del Giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione;
- 36.7 La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, devono essere proposte prima che si inizi la discussione.

ART. 37 – VOTAZIONI

- 37.1 Le votazioni possono avvenire:
- a) Per acclamazione quando l'Assemblea preliminarmente l'autorizzi (con esclusione per le elezioni delle cariche federali) e deve sempre avvenire all'unanimità;
 - b) per alzata di mano: verranno chiamati separatamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti con controprova; questi ultimi sono esclusi dal conto della maggioranza;
 - c) per appello nominale quando richiesto da almeno la maggioranza assoluta dei delegati accertati dalla Commissione Verifica Poteri;
 - d) per votazione con sistemi elettronici secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto;
 - e) per votazione a scheda segreta, garantita anche in ipotesi di votazione con sistema elettronico;
- Tutte le elezioni devono avvenire, comunque, mediante votazione per scheda segreta o voto elettronico equivalente, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che può essere eletto anche per acclamazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21.2 dello Statuto Federale;
- 37.2 Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi. Prima dell'effettuazione delle votazioni, quando sono richiesti particolari quorum costitutivi, il Presidente dell'Assemblea può far eseguire il conteggio dei presenti ad esplicita richiesta;
- 37.3 Nelle votazioni per appello nominale gli aventi diritto al voto che figurano presenti nella forza assembleare e che sono momentaneamente assenti durante le operazioni di voto si considerano astenuti;
- 37.4 Le deliberazioni s'intendono approvate se, salvo diversa previsione di legge o statutaria, riportano la maggioranza semplice dei voti espressi.
- 37.5 In caso di contrasto circa la validità di un voto/scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile;
- 37.6 In caso di votazione tramite schede, esse debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea;
- 37.7 Lo scrutinio dei voti viene effettuato immediatamente dopo che l'ultimo elettore ha votato e si intende concluso quando il Presidente dell'Assemblea dichiara la chiusura delle operazioni di scrutinio (in caso di votazione tramite schede), o di conteggio (in caso di utilizzo di sistemi elettronici, alzata di mano o appello nominale);
- 37.8 Le operazioni di scrutinio vengono verbalizzate e l'esito delle stesse consegnato al Presidente dell'Assemblea;
- 37.9 Il Presidente dell'Assemblea comunica l'esito delle votazioni e, nel caso in cui si renda necessario un ballottaggio, indica fra quali dei candidati esso debba essere effettuato;
- 37.10 Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea proclama gli eletti;
- 37.11 Tutte le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti presenti fatta eccezione per i quorum previsti in caso di modifiche allo Statuto Federale, tra cui quelli di scioglimento della Federazione e di elezione del Presidente della Federazione nell'ipotesi di cui agli artt. 24.8.1, 24.8.2 e 24.8.3 dello Statuto.

ART. 38 - VERBALE DELL' ASSEMBLEA

38.1 Il verbale dell'Assemblea Generale, redatto dal Segretario o da suo incaricato, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte;

38.2 Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CIP;

38.3 Ciascun partecipante all'Assemblea Generale avente diritto a voto ed ogni rappresentante di affiliato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

ART. 39 - RECLAMI

39.1 Possono inoltrare reclamo al Tribunale Federale contro la validità dell'Assemblea e delle relative delibere:

- a) le Società presenti all'Assemblea entro cinque giorni dalla data della medesima;
- b) le Società assenti che dimostrino di non essere state regolarmente convocate, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dei verbali assembleari sul sito federale.

TITOLO VII CANDIDATURE ED ELEZIONI ALLE CARICHE FEDERALI

ART. 40 – CANDIDATURE

40.1 La presentazione delle candidature alle cariche Federali deve avvenire entro le ore 14 del ventesimo giorno precedente la data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea Generale (art 47 dello Statuto Federale). Coloro i quali, in possesso dei requisiti previsti, intendano candidarsi alle cariche federali, devono inoltrare domanda scritta alla Segreteria Federale a mezzo lettera raccomandata A/R, a mezzo fax, via posta elettronica (previo accertamento da parte dell'interessato dell'avvenuta ricezione), o consegnata a mano alla Segreteria Federale, nei termini e con modalità stabilite dagli articoli 46 e 47 dello Statuto Federale;

40.2 Le candidature depositate o pervenute fuori termine sono escluse con provvedimento del Segretario Generale che dovrà essere notificato all'interessato a mezzo telegramma, fax o posta elettronica;

40.3 La Segreteria Federale alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature federali, dovrà pubblicare l'elenco dei candidati rendendolo pubblico così come previsto dall'art. 18.5 dello Statuto Federale per le assemblee elettive.

ART. 41 - RICORSI ALLE CANDIDATURE

Fatta eccezione per l'ipotesi di mero errore materiale nella pubblicazione delle candidature, che potrà essere corretto in tal caso dalla Segreteria Federale su segnalazione dei soggetti interessati, eventuali ricorsi avverso l'esclusione delle candidature alle cariche federali devono essere proposti a pena di inammissibilità, ai sensi delle previsioni statutarie, entro sette giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito internet federale, mediante deposito presso la Segreteria Federale. Tali ricorsi sono sottoposti al Tribunale Federale che deve pronunciarsi nel termine di tre giorni dalla ricezione.

ART. 42 - PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI

42.1 Nelle Assemblee elettive gli elenchi dei candidati alle cariche federali devono essere a disposizione di tutti gli intervenuti;

42.2 La presentazione dei candidati deve avvenire nel seguente ordine tassativo:

- a) Presidente Federale;
- b) Consiglieri Federali, in quota Società, in quota Atleti ed in quota Tecnici sportivi;
- c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti solamente in sede di Assemblea Generale Nazionale;

La presentazione avviene, per categoria, seguendo l'ordine alfabetico, fatta eccezione per la carica di Presidente qualora risulti ricandidato l'uscente, che in tal caso parlerà per primo;

42.3 Ciascun candidato ha il diritto di esporre sinteticamente all'Assemblea le motivazioni della sua candidatura ed i proponimenti; può rinunciare a tale facoltà dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea;

42.4 Il Presidente, prima di indire la votazione, rammenta le modalità della stessa. In particolare, indica il numero dei voti da esprimere sulla scheda o tramite altro mezzo elettronico, segnala i casi di omonimia, legge i nomi dei candidati.

ART. 43 – ELEZIONI

43.1 Gli aventi diritto a voto per l'elezione delle cariche federali possono esprimere un numero di preferenze pari al numero di componenti previsti per ogni carica ridotto di 1 (una) unità. Per l'elezione del Presidente Federale e del Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici e degli Atleti la preferenza è unica.

43.2 Fatta eccezione per il Presidente dell'Assemblea che può essere eletto anche per acclamazione, le elezioni avvengono sempre a scrutinio segreto;

43.3 I seggi elettorali sono predisposti all'interno della sala assembleare o in locale contiguo senza chiusura con rispetto del diritto di riservatezza;

43.4 A seconda del tipo di elezione, le schede avranno colore diverso e saranno deposte in urne diverse;

43.5 Per l'elezione alle cariche federali, se non vengono usate apparecchiature elettroniche, il voto deve essere espresso in modo inequivocabile con l'indicazione del nominativo del candidato, se non prestampato sulla scheda;

43.6 Per l'elezione dei Consiglieri Federali ogni elettore rappresentante di affiliato, di tecnico o di atleta vota esclusivamente per i propri rappresentanti. In caso di parità si procederà al ballottaggio;

43.7 Il conteggio dei voti e lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori eletti per acclamazione dall'Assemblea su proposta del Presidente in sede di costituzione dell'Ufficio di Presidenza, nel numero di due o più unità, tra i presenti purché non candidati a cariche federali. Compito degli scrutatori è quello di accertare l'identità personale di chi vota e di conteggiare i voti assistendo il Presidente dell'Ufficio di Presidenza in qualunque tipo di votazione venga indetta;

Nelle assemblee elettive viene costituita una Commissione scrutinio della quale fanno parte gli scrutatori eletti per acclamazione ai sensi dell'art.35.1 del presente regolamento, e da un Presidente in tal caso nominato dal CIP d'intesa con la FINP che non può essere scelto tra i candidati alle cariche federali (Art. 21.2 Statuto Federale), la quale ha le funzioni descritte al comma che precede.

43.8 Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti presenti, riferita al numero complessivo dei votanti, fatta eccezione per i diversi quorum prescritti:

- a) per la modificazione dello Statuto Federale;
- b) per lo scioglimento della Federazione;
- c) per l'elezione del Presidente Federale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI PER IL CONSIGLIO FEDERALE E DI PRESIDENZA

ART. 44 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

44.1 Il Presidente Federale provvede alla convocazione del Consiglio Federale almeno tre volte l'anno con avviso da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata, contenente luogo, ora ed ordine del giorno dei lavori, ai Consiglieri Federali ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività poste all'ordine del giorno;

44.2 La convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata purché vi sia l'avviso di avvenuta notificazione della stessa;

44.3 In caso di convocazione del Consiglio Federale richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti, il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'ordine del giorno che deve essere allegato, a pena di nullità, alla richiesta in questione.

ART. 45 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

45.1 Il Presidente Federale provvede alla convocazione del Consiglio di Presidenza nelle forme di cui sopra con avviso da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata, contenente luogo, ora ed ordine del giorno dei lavori, ai Consiglieri Federali componenti il Consiglio di Presidenza ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività poste all'ordine del giorno. Le modalità per la convocazione del Consiglio di Presidenza, sono le stesse previste per il Consiglio Federale;

45.2 In caso di convocazione del Consiglio di Presidenza richiesta almeno da 3 (tre) dei suoi componenti, il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'ordine del giorno che deve essere allegato, a pena di nullità, alla richiesta in questione.

TITOLO IX DISPOSIZIONI IN MATERIA SPORTIVA

ART. 46 – STAGIONE SPORTIVA

L'attività sportiva di nuoto paralimpico comprende tutte le attività promosse, organizzate e regolate dalla FINP . La stagione sportiva ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

ART. 47 – ATTIVITÀ AGONISTICA E NON AGONISTICA

47.1 L'attività sportiva agonistica è praticata in base alle norme ed alle disposizioni in materia emanate dall' IPC, dal CIP e dalla FINP.

Per attività sportiva agonistica si intende quella esercitata, nell'ambito delle diverse specialità, per il raggiungimento di risultati in gare previste nei calendari federali nazionali e internazionali;

47.2 Per attività non agonistica si intende quella esercitata a scopo promozionale o amatoriale, sia nazionale che territoriale.

ART. 48 – ATTIVITÀ PROMOZIONALE

La FINP, al fine di migliorare la formazione dei giovani con particolare riferimento a quelli che possono aspirare ad entrare nelle squadre nazionali, curerà tutto ciò che concerne l'attività promozionale legata al nuoto paralimpico, avvalendosi in particolar modo del supporto delle Società e della Commissione Tecnica Federale.

ART. 49 – CALENDARIO SPORTIVO

49.1 I Delegati Regionali assumono la responsabilità della definizione dei calendari di gara che si svolgono nel proprio territorio. Spetta loro definire un quadro coerente e ordinato di attività sportiva che, tenendo conto del numero e della dislocazione delle Società sul territorio, della presenza del movimento giovanile e di ogni altro elemento idoneo a promuovere ed incrementare la disciplina, soddisfi le necessità della regione;

49.2 Qualora una Società intenda organizzare, sotto il proprio patrocinio, una gara in una Regione diversa da quella di appartenenza, essa dovrà chiederne l'autorizzazione al Delegato Regionale che la ospita, il quale potrà inserirla nel proprio calendario, nel rispetto di quanto dispone il comma precedente, riconducendo a sé tutti gli effetti giuridici e amministrativi connessi alla decisione.

ART. 50 – CAMPIONATI ITALIANI

Il titolo di Campione d'Italia di nuoto paralimpico, (individuale o di Società), viene assegnato dalla FINP con le modalità previste dal rispettivo Regolamento Tecnico.

ART. 51 – DIVISA FEDERALE

I Dirigenti Federali e gli Atleti e Tecnici delle rappresentative nazionali vestono la divisa federale quando operanti nel ruolo.

TITOLO X

DISPOSIZIONI PER LE MANIFESTAZIONI

ART. 52 – MANIFESTAZIONI AGONISTICHE

57.1 Per manifestazioni agonistiche si intendono tutte quelle gare o prove che, indette o approvate dalla FINP o da un suo organo periferico, si svolgono sotto il controllo tecnico di loro competenza;

57.2 Alle manifestazioni agonistiche possono partecipare solamente atleti tesserati per Società affiliate alla FINP o alla FISDIR, secondo accordi specifici preventivamente presi con la suddetta federazione.

ART. 53 – APPROVAZIONE, ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO, OMOLOGAZIONE

53.1 Tutte le manifestazioni agonistiche devono essere preventivamente approvate;

53.2 Tutte le manifestazioni agonistiche devono essere organizzate e/o controllate direttamente dalla FINP oppure, per delega, da un suo Delegato Regionale;

53.3 I risultati delle seguenti manifestazioni devono essere omologati dal competente Organo di Giustizia Federale Nazionale.

ART. 54 – MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI

54.1 Sono considerate internazionali le manifestazioni che, in Italia o all'estero, mettono a confronto atleti/squadre italiane con atleti/squadre straniere, appartenenti a Società regolarmente affiliate alla FINP/Squadra Nazionale FINP e Società/Squadre Nazionali di Federazioni/NPC estere affiliate all'IPC;

54.2 La partecipazione di atleti di nazionalità non italiana ma tesserati per una società affiliata alla FINP, non comporta la classificazione internazionale di una manifestazione;

54.3 Le manifestazioni internazionali, organizzate in Italia, sono indette o approvate dal Consiglio di Presidenza;

54.4 Per tutte le manifestazioni internazionali ufficiali, il Consiglio di Presidenza provvede ad attuare quanto previsto dal Regolamento degli Atleti Azzurri e Nazionali;

54.5 Le Società che desiderino indire una manifestazione internazionale ed ottenere la necessaria approvazione dovranno farne richiesta alla FINP almeno 2 mesi prima della data della manifestazione;

54.6 Le Società, o propri atleti, che partecipano a manifestazioni internazionali svolte all'estero, sono tenute a far pervenire i risultati ufficiali alla FINP.

Art. 55 – MANIFESTAZIONI NAZIONALI E MINORI

55.1 Iscrizioni

Per ciascuna gara classifica (prova individuale, prova di staffetta, incontro di squadre), nazionale o minore, è fatto obbligo di accompagnare l'iscrizione con una tassa la cui entità è, anno per anno e specialità per specialità, fissata dalla FINP. Le iscrizioni vanno sempre chiuse in tempo utile perché gli organizzatori responsabili della manifestazione siano in grado di verificare la posizione regolare di ogni atleta iscritto;

55.2 Limitazioni

L'iscrizione di atleti, di staffette e di squadre alle diverse gare può essere condizionata, oltre che dalla categoria e dalla classe di appartenenza anche da determinate norme tecniche (tempi-limite, limitazione del numero delle gare per atleta, punteggio della staffetta, ecc.) di anno in anno e caso per caso fissate dalla FINP;

55.3 Tesseramento

Il regolamento di ciascuna manifestazione agonistica federale o di società, nazionale o minore, deve esigere che gli atleti iscritti siano regolarmente tesserati alla FINP.

In nessun caso è ammesso il tesseramento sul campo di gara;

55.4 Le premiazioni devono essere effettuate durante la manifestazione.

55.5 Di ogni manifestazione, nazionale o minore, gli organizzatori responsabili sono tenuti ad agevolare la rapida trasmissione dei verbali ufficiali di gara alla FINP e l'elenco dei risultati più interessanti alla stampa sportiva e specializzata.

ART. 56 – RISPETTO DELLE NORME

56.1 Tutte le manifestazioni agonistiche internazionali sono disciplinate dai regolamenti internazionali e dalle eventuali norme particolari di volta in volta concordate;

56.2 Tutte le manifestazioni agonistiche federali sono disciplinate dai relativi regolamenti e calendari, anno per anno stabiliti dal Consiglio Federale.

TITOLO XI ANTIDOPING

ART. 57 – NORME SPORTIVE ANTIDOPING

Per quanto concerne il Regolamento Antidoping vige a tutti gli effetti il Regolamento del Comitato Italiano Paralimpico.

TITOLO XII ASSICURAZIONE

ART. 58 – COPERTURA ASSICURATIVA

58.1 La FINP provvede a coprire, con contratti d'assicurazione, tutta l'attività federale, inclusa quella statutaria svolta da Organi, Organismi, Affiliati e tesserati, con Polizza di Responsabilità Civile contro terzi, considerando terzi tra loro anche tutti i tesserati. Assicura inoltre contro gli infortuni i Dirigenti Centrali e periferici, gli Atleti, i Tecnici ed il personale sanitario quando operanti nell'attività federale o sulla via del trasferimento verso il luogo di svolgimento della stessa;

58.2 La FINP pubblica sul sito federale copia del contratto stipulato con la compagnia assicuratrice nella quale sono specificati i rischi garantiti ed i relativi massimali.

ART. 59 – DENUNCIA INFORTUNI

Le Società e Associazioni Sportive ed i tesserati devono inoltrare le denunce, nella forma e nelle modalità previste dal contratto, direttamente alla compagnia assicuratrice e per conoscenza alla Segreteria Federale.

TITOLO XIII VALIDITA' DEL REGOLAMENTO ORGANICO

ART. 60 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.

ART. 61 – NORME TRANSITORIE

Alle Società praticanti attività di nuoto paralimpico affiliate al CIP nella stagione sportiva 2011/2012 che hanno regolarizzato la riaffiliazione alla FINP per la stagione sportiva 2012/2013 sarà riconosciuta l'anzianità di affiliazione maturata con il CIP.